



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ROMA

SEZIONE 25

riunita con l'intervento del Signor:

<input type="checkbox"/>	MARVASI	TOMMASO	Presidente
<input type="checkbox"/>	COSTA	GIUSEPPE	Relatore
<input type="checkbox"/>	VERGINELLI	PASQUALE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 12235/13 depositato il 08/07/2013
- avverso SILENZIO RIFIUT IMP.CATASTALE 2010 contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 1

proposto dal ricorrente:

difeso da:
GUADAGNI MONICA
STUDIO NOTARI STEFANO
VIA DELLA FONTE VENEZIANA 6 52100 AREZZO AR

SEZIONE

N° 25

REG.GENERALE

N° 12235/13

UDIENZA DEL

24/11/2014

ore 11:00

SENTENZA

N°

6615/25/15

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

25 Nov 2014

Il Segretario

[Signature]

①

La signora depositava presso la segreteria di questa Commissione Tributaria Provinciale ricorso contro il rifiuto tacito tenuto dalla Direzione Prov. Roma I dell'Agenzia delle Entrate di Roma avverso un'istanza di rimborso da lei presentata il 5.10.2012 relativa ad imposta ipocatastale indebitamente versata il 9 e 10 marzo 2010 a seguito della stipula di due atti pubblici a rogito del Notaio Andrea Pantalani relativi ad trasferimento di beni immobili (due unità immobiliari in Roma) a favore del Trustee del "Trust *Comud*" ed alla rinuncia al diritto di abitazione su di un'ulteriore unità immobiliare sita in Roma. Rilevava che aveva corrisposto le imposte al solo fine di poter effettuare la registrazione che diversamente l'amministrazione non avrebbe consentito. A sostegno del ricorso affermava che gli atti dispositivi a favore del c.d. trust non comportano un effettivo trasferimento di proprietà poiché con tale negozio il disponente (c.d. settlor) trasferisce un patrimonio ad altro soggetto (il c.d. trustee, nel caso specifico la sorella) che ne assume l'obbligo di custodirlo ed amministrarlo con il finale obbligo a trasferirlo a sua volta ad uno o più beneficiari alla scadenza contrattuale (nel caso specifico la stessa ricorrente, la figlia e gli eventuali ulteriori discendenti). La causa del contratto consiste infatti nella conservazione del diritto e nel compimento di tutti quegli atti necessari per la realizzazione dello scopo. Si determina pertanto una "segregazione di beni" priva di qualsiasi intento di liberalità. Richiamava in tal senso giurisprudenza tributaria e di merito e chiedeva che venisse dichiarata la legittimità della richiesta di rimborso in misura pari ad € 12.934,00 (eccedente cioè le imposte catastali determinate in misura fissa comunque dovute) oltre agli interessi maturati e maturandi con vittoria di spese e compensi.

L'amministrazione si costituiva in giudizio assumendo la piena regolarità del proprio operato fondato sull'applicazione della circolare n. 3 del 22.1.2008 dell'Agenzia delle Entrate che prevede la determinazione delle imposte ipocatastali in misura proporzionale e non fissa nel caso di costituzione di vincolo con effetti traslativi sul presupposto che "la peculiarità del trust rispetto agli altri vincoli di destinazione non rileva anche ai fini delle imposte ipotecaria e catastale"; peraltro la costituzione dei vincoli di destinazione è soggetta all'imposta sulle successioni e donazioni secondo le disposizioni stabilite dall'art. 2, commi dal 47 al 49, del D.L. n. 262/2006, convertito dalla legge n. 286/2006; posto che il trust, per le caratteristiche essenziali che lo contraddistinguono, è riconducibile nella categoria dei vincoli di

②

91

destinazione, ne consegue che il conferimento di beni nel trust va, pertanto, assoggettato all'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda.

All'odierna udienza il ricorso è stato posto in decisione.

Il ricorso è fondato. La lettura dei due contratti oggetto di ricorso induce certamente a considerare prevalente - nell'individuazione della causa dei negozi - l'apporto patrimoniale disposto a favore del trust al mero fine di "congelare" i beni patrimoniali di proprietà della ricorrente e non piuttosto il trasferimento finale dei beni segregati ai futuri beneficiari cui far riferimento per l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni. Ed è indubbio infatti che solo in tale momento si realizzerà l'arricchimento patrimoniale nella sfera giuridica di detti soggetti. Lo Scopo del trust è stato, infatti, chiaramente specificato nell'atto nei termini che seguono: *"La Disponente avverte l'obbligazione morale e giuridica di provvedere alla propria figlia, (X e agli eventuali ulteriori figli dovesse avere ed all'eventuale discendenza in linea retta degli stessi, in modo tale da assicurare loro un avvenire economicamente garantito, che non risenta di alcuna vicenda personale o economica dovesse colpire costoro o le eventuali attività dovessero in futuro decidere di intraprendere"*; la stessa disponente *"si è altresì determinata ad istituire questo Trust avvertendo il bisogno di assicurarsi per gli anni a venire una serena esistenza stante l'impossibilità di prevedere gli eventi futuri e quindi anche nell'ipotesi in cui dovesse diventare bisognosa di cure o assistenza continua"*. Giova evidenziare, che nel caso concreto sia stato costituito un mero vincolo di destinazione sugli immobili e non si sia determinato nella trustee alcun incremento patrimoniale che, semmai, interverrà in seguito solo al momento del perseguimento dello Scopo; d'altra parte l'imposta sulla costituzione dei vincoli - che nel caso di specie non è stata applicata non sussistendovi i presupposti - è un'imposta che origina dalla costituzione del vincolo in quanto tale e non già sul trasferimento di beni e diritti conseguenti alla costituzione del vincolo stesso; vincoli di destinazione che non designano negozi ma l'effetto giuridico, applicandosi a tutti i regolamenti capaci di produrlo compresi i trust. Il presupposto impositivo diverso da quello dell'imposte ipocatastali per cui è processo oggi è quindi correlato alla mera predisposizione del programma di funzionalizzazione del diritto al perseguimento degli obiettivi voluti; ne consegue che l'attribuzione patrimoniale in trust, determinando la costituzione del vincolo di destinazione, va assoggettato alla relativa imposta, indipendentemente dalla successiva attuazione della

3

ef

destinazione impressa ai beni mentre, la concreta carenza di trasferimenti di diritti attuali ed efficaci, com'è nel caso in esame, non è assoggettabile all'imposta proporzionale catastale ed ipotecaria.

La natura della lite, fondata su l'interpretazione di complesse disposizioni normative, giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria respinge il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma il 24.11.2014


Il Relatore

Giuseppe Costa



Il Presidente

Tommaso Marvasi



IL CASO.it

④